

STATUTO

**SPERANZA SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE -
O.N.L.U.S.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MANTOVA MN VIA RINALDO
MANTOVANO 5

Numero REA: MN - 153744

Codice fiscale: 01332390200

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 27-06-2024 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B" al verbale in data 21 giugno 2024 numeri 51.052/17.480 di rep. e racc.
Notaio Fabio Vaini.

SPERANZA Società Cooperativa Sociale – ONLUS
codice fiscale 01332390200

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

ART. 1

(Costituzione, denominazione e sede)

E' costituita la Società Cooperativa denominata "SPERANZA Società Cooperativa Sociale – O.N.L.U.S."

La Società ha sede legale nel Comune di Mantova.

La Cooperativa, su delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà istituire e sopprimere ovunque uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi aventi carattere di sedi secondarie o di succursali, ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato.

Spetta invece ai soci decidere l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie, nonché il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società per azioni in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

ART. 2

(Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentun) dicembre 2063 (duemilasessantatré); tale durata potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria.

TITOLO II

SCOPO ed OGGETTO

ART. 3

(Scopo mutualistico)

La Cooperativa non ha scopo di lucro.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità, rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equiparato rapporto con lo stato e le istituzioni pubbliche.

Operando secondo questi principi intende organizzare un'impresa che persegua mediante la solidale partecipazione della base sociale che ad essa fa riferimento, scopi sociali, economici ed educativi.

Il suo fine è quello di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana, morale, culturale, professionale. nonché all'integrazione sociale e dei cittadini attraverso lo svolgimento delle attività di cui all'art. 4, finalizzate sia all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi dell'articolo 1, primo comma punto b), della legge 8 novembre 1991 n. 381, con particolare attenzione alle persone in condizioni di disagio prevalentemente psichico, con mantenimento di continuità di occupazione e riconoscimento di migliori condizioni economiche, sociali e professionali, sia alla gestione di servizi sociali, socio-sanitari, sanitari ed educativi ai sensi dell'art. 1 primo comma punto a) della legge sopra richiamata orientati a dare risposta ai bisogni delle famiglie ed in particolare a persone in condizione di fragilità cronica o temporanea, disagio sociale, portatori di disabilità di vario genere e grado anche in età evolutiva, persone affette da patologie croniche o invalidanti.

Per il raggiungimento degli scopi indicati, la Cooperativa è altresì impegnata ad integrare in modo permanente o secondo contingenti opportunità la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi ed altre organizzazioni, frutto dell'associazionismo cooperativo.

Per il conseguimento dello scopo ed in relazione alle concrete esigenze produttive la Cooperativa instaura con i Soci, oltre al rapporto associativo, un ulteriore rapporto mutualistico di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata continuativa e a progetto. Analoghi contratti di lavoro potranno essere stipulati dalla Cooperativa anche con soggetti non Soci, al fine del conseguimento dello scopo sociale.

I criteri e le regole inerenti alla disciplina dei rapporti mutualistici tra la Cooperativa ed i Soci sono stabiliti da apposito regolamento interno predisposto, nel rispetto del principio di parità di trattamento di cui all'art. 2516 del Codice Civile, dagli Amministratori ed approvato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci con le maggioranze previste per l'Assemblea Straordinaria.

Tra gli scopi sociali, la Società si propone tra l'altro:

1. di assicurare ai propri Soci lavoro giustamente remunerato e distribuito;
2. di assicurare ai propri Soci una adeguata remunerazione del capitale investito entro i limiti consentiti dalle leggi che regolano la cooperazione;
3. di stimolare lo spirito di previdenza, di risparmio e di solidarietà dei Soci in conformità delle vigenti disposizioni di legge in materia di raccolta del risparmio, anche istituendo una sezione di attività - appositamente regolamentata - per la raccolta di prestiti, limitata ai soli Soci, effettuata esclusivamente ai fini del più ampio conseguimento dell'oggetto sociale;
4. di destinare apposite somme per arricchire i trattamenti pensionistici, l'assistenza alle malattie e quella infortunistica.

ART. 4 (Oggetto sociale)

Oggetto della Cooperativa sono le attività di seguito indicate da svolgersi valendosi principalmente dell'attività dei soci cooperatori, e delle persone considerate svantaggiate a norma dell'art. 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381.

La Cooperativa ha per oggetto le seguenti attività:

1. assunzione di lavori di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione presso Enti, Aziende pubbliche e private, condomini e abitazioni civili, ivi compreso il lavaggio di macchine, impianti attrezzature civili, industriali, sanitari,

ospedalieri, laboratori, uffici ed ambulatori, pulizie generali e speciali, servizi di lavanderia, sartoria, custodia e piccola manutenzione di interni ed esterni; lavori di manovalanza, facchinaggio e sgombero di aree e trasporti ingombranti; pulizie aeree verdi e piazzole ecologiche, giardinaggio presso Enti pubblici e privati o anche presso ditte private e attività consimili; gestione di interventi per la difesa dell'ambiente; mense aziendali, servizio di ristorazione aziendale e scolastica, impianti sportivi, servizi ricreativi (bar, ristoranti e circoli), centri di cottura e punti di ristoro, campeggi, case vacanze, spazi pubblici, parcheggi, canili e altri servizi vari sia per privati che per le pubbliche amministrazioni ed Enti vari; inoltre la cooperativa può assumere servizi di data-entry per conto di aziende pubbliche e private;

2. svolgimento di attività di produzione, lavorazione e commercializzazione di cibi e bevande e di manufatti in genere, sia in conto proprio che in contro terzi, nonché attività di assemblaggio confezione e rifinitura su commissione di terzi;

3. servizi di trasporto di cose e persone, fornendo anche assistenza di sorveglianza alle persone trasportate;

4. conduzione di aziende agricole, fattorie didattiche, agrituristiche, nonché coltivazioni orto frutticole e/o florovivaistiche, con svolgimento di ogni attività connessa alla coltivazione del fondo, compresa la commercializzazione, anche previa manipolazione e trasformazione dei prodotti ottenuti dalle colture e dalle attività suddette;

5. svolgimento di altra attività connessa o affine a quelle previste dalle Legge 381/91 e dalle leggi socio-assistenziali e socio - sanitarie nazionali e regionali per il sostegno delle persone fragili;

6. svolgimento, diretto e/o in appalto, e/o in convenzione con Enti pubblici e privati in genere, in modo stabile o temporaneo, di attività assistenziali, sanitarie, socio-sanitarie, educative, ai sensi dell'art.1 1° comma punto a) della legge 381/91, attività che potranno pure essere finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi dell'art. 1 primo comma punto B ed ai sensi dell'art. 4 della legge 381/91, anche attraverso l'art. 14 della legge 68/1999 (le attività diverse da quelle di cui all'art. 1 lett. a) e b) della legge 381/91 configurano un collegamento funzionale con le attività di tipologia a) e b), in armonia con quanto previsto dalla normativa e dai regolamenti per l'iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali), con gestione, stabile o temporanea, in proprio o per conto terzi:

- di attività e servizi di assistenza socio-sanitaria domiciliare;
- di attività di progettazione consulenza e assistenza agli enti per l'avvio e la gestione dei servizi sociali;
- di attività di assistenza infermieristica e sanitaria a carattere domiciliare oppure realizzata entro centri di servizio appositamente allestiti o messi a disposizione da Enti Pubblici o privati;
- di gestione di Residenze Sanitarie Assistenziali;
- di strutture di accoglienza per persone autosufficienti e non, nonché servizi integrativi per residenze protette;
- di servizi e centri di riabilitazione;
- di centri diurni ed altre strutture con carattere animativo e finalizzate al miglioramento della qualità della vita, nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura ed il turismo sociale;
- di attività di formazione, consulenza ed informazione;
- di attività di sensibilizzazione e animazione della comunità locale entro cui opera, al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione ed all'accoglienza

delle persone in stato di bisogno;

- di attività di promozione e rivendicazione all'impegno delle Istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti;
- di qualunque altra attività connessa o affine a quelle previste dalla Legge 381/ 91 e tutte le leggi socio-assistenziali e sanitarie nazionali e regionali, anche rivolte agli extracomunitari;
- di prestazioni di servizi ad integrazione e completamento di quelli sociali di cui sopra, quali servizi di pulizia, preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, piccola manutenzione delle strutture gestite, lavanderia, guardaroba e simili.
- di servizi di assistenza domiciliare socio-assistenziale, socio-sanitaria, sanitaria anche con l'utilizzo della telemedicina;
- di attività di assistenza infermieristica, sanitaria, di sostegno e riabilitazione tanto presso il domicilio quanto presso strutture di accoglienza, scuole, nonché centri di servizio appositamente allestiti o messi a disposizione da Enti pubblici o privati;
- di servizi domiciliari e diurni di assistenza, di sostegno, riabilitazione e di inclusione sociale di minori e giovani adulti in condizioni di fragilità e di disabilità, in particolare nei confronti di soggetti con disturbo dello spettro autistico;
- di attività di progettazione, consulenza e assistenza agli Enti per l'avvio e la gestione dei servizi sociali con particolare riguardo alla partecipazione sia alla pianificazione territoriale che alla collaborazione coi servizi specialistici;
- di servizi e strutture che possono favorire la permanenza del soggetto svantaggiato nel proprio ambiente di vita familiare e sociale creando ove possibile una alternativa al ricovero in istituto;
- di realizzazione e/o gestione, stabile o temporanea, anche come sperimentazione, per conto proprio o di terzi, di residenze sanitarie per anziani (RSA), residenze sanitarie per disabili (RSD), servizi e centri di riabilitazione, servizi semiresidenziali per anziani e disabili, servizi e strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie per persone autosufficienti e non quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, gruppi appartamento, comunità alloggio, residenzialità leggera, housing sociale, comunità e strutture similari per persone in condizione di emarginazione, disagio sociale e con difficoltà psicologiche e relazionali in genere nonché servizi integrativi per residenze protette;
- di prestazioni di servizi ad integrazione e completamento di quelli di cui sopra quali servizi di pulizia, preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, piccola manutenzione delle strutture gestite, lavanderia, guardaroba e simili;
- di servizi educativi e di carattere animativo finalizzati al miglioramento della qualità della vita, nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura ed il turismo sociale, attività di prevenzione e di contrasto all'abbandono scolastico e ai fenomeni di bullismo;
- di servizi per l'infanzia e l'adolescenza;
- di attività di sensibilizzazione e di animazione della comunità locale entro cui opera, al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione e all'accoglienza delle persone in stato di bisogno;
- di attività di promozione del benessere e della salute delle persone in forma individuale e di gruppo anche attraverso il mutuo aiuto;
- di attività di produzione e diffusione di pubblicazioni culturali e ricreative periodiche, nonché di produzione multimediale, che affrontino in particolare i problemi dei soggetti svantaggiati ai sensi del D.lgs. 112/2017;
- di attività di formazione, consulenza ed informazione;

- di attività di promozione e rivendicazione all'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti;

- di trasporti di persone diversamente abili comprensivo di assistenza/accompagnamento dei trasportati.

In via non prevalente, ma strumentale alla realizzazione dell'oggetto sociale, la società potrà compiere qualsiasi operazione industriale ed immobiliare, nonché qualsiasi attività finanziaria e mobiliare, purché non nei confronti del pubblico, ritenuta dall'organo amministrativo necessaria ad utile; potrà inoltre contrarre finanziamenti e mutui con istituti di credito, banche, società o privati, concedendo garanzie, anche reali, anche a favore di terzi, purché nell'interesse della società, nonché assumere partecipazioni ed interessenze, direttamente od indirettamente, in altre società od imprese, costituite o costituenti, aventi oggetto analogo, od affine o comunque connesso al proprio, fatto salvo il limite di cui all'art. 2361 C.C. ed esclusa qualsiasi attività di successivo collocamento a terzi od al pubblico, nonché promuovere o partecipare a consorzi ed a raggruppamenti di impresa.

La Cooperativa potrà svolgere, tra l'altro, in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti operazioni:

- concorrere ad aste pubbliche e private ed a licitazioni private ed altre;

- istituire e gestire cantieri, stabilimenti, officine, impianti, e magazzini necessari per l'espletamento delle attività sociali;

- dare adesioni e partecipazioni ad Enti ed Organismi economici, consortili e fidejussori pubblici o privati, diretti a consolidare e sviluppare il Movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti e il credito;

- favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche, previdenziali, assistenziali, culturali e ricreative sia con creazione di apposite Sezioni, sia con partecipazione ad Organismi ed Enti idonei.

La Cooperativa potrà ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite da apposito Regolamento approvato dall'Assemblea Sociale.

Per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e quindi la realizzazione dell'oggetto sociale, la Cooperativa potrà provvedere alla costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.

Per il raggiungimento degli scopi indicati la Cooperativa è altresì impegnata ad integrare in modo permanente o secondo contingenti opportunità la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a Consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.

TITOLO III

SOCI

ART. 5

(Soci operatori ordinari)

Il numero di Soci è illimitato; non potrà essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere Soci operatori i lavoratori di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età o siano in grado di acquisire la professionalità necessaria all'esercizio di mestieri attinenti alla natura della attività della Cooperativa e che, per

la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente ai lavori della Cooperativa ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo.

Qualora la Cooperativa superi i nove soci possono aderire alla Cooperativa Soci persone giuridiche.

Non possono essere Soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati nonché coloro che abbiano interessi diretti o indiretti in Imprese che perseguono oggetti sociali identici o affini a quelli esercitati dalla Cooperativa, senza assenso espresso da parte del Consiglio di Amministrazione.

Possono essere soci le persone giuridiche i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della Cooperativa o soggette alla direzione o al controllo di altre società i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della Cooperativa.

Possono essere ammessi soci Cooperatori Volontari, di cui all'art. 2 della legge 8 novembre 1991, n. 381, coloro che prestino la loro attività gratuitamente. I Soci Cooperatori Volontari sono iscritti in una apposita sezione del libro dei soci, il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci. Ai Soci Cooperatori Volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla Cooperativa per la totalità dei soci. Le prestazioni dei Soci Cooperatori Volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali.

Nel caso in cui, con apposito Regolamento, sia disciplinata la raccolta dei prestiti, limitatamente ai Soci, sia cooperatori che sovventori, ed esclusivamente ai fini del conseguimento dello scopo sociale, è data facoltà ai Soci stessi di conferire i propri risparmi nel Fondo all'uopo istituito.

ART. 6

(Categoria speciale di Soci operatori)

L'Organo Amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci operatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso i cui alla lettera a) del comma 1, l'Organo Amministrativo può ammettere alla categoria dei Soci Speciali coloro che debbano acquisire, completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'Organo Amministrativo può ammettere alla categoria dei Soci Speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità, con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

- 1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del Socio Speciale;
- 2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionali o di inserimento nell'assetto produttivo della Cooperativa;
- 3. il numero di azioni che il Socio Speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione.

Ai Soci Speciali può essere erogato il ristorno, anche in misura inferiore ai Soci Ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai Soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore. Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla categoria speciale, oltre a quelle individuate dal presente statuto:

a) nel caso di interesse alla formazione: l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;

b) nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa: l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa; l'inosservanza dei doveri di collaborazione con la compagine societaria; il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo Amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

Salvi i casi di recesso ed esclusione previsti dal presente Statuto, alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il Socio Speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri Soci Cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla Cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della Cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'Organo Amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di Socio Ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti in via generale.

ART. 7 (Soci sovventori)

Possono essere ammessi alla Cooperativa Soci Sovventori, di cui all'art 4 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59.

I Soci Sovventori partecipano a programmi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale, oppure a programmi pluriennali per lo sviluppo e l'ammodernamento aziendale.

ART. 8 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come Socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta, con i seguenti dati ed elementi:

- a) cognome e nome;
- b) luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza;
- c) precisazione delle attitudini e capacità professionali;
- d) l'ammontare del Capitale Sociale che si propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere né inferiore né superiore al limite minimo e massimo

fissato dalla legge e dal presente Statuto;

e) dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali.

La domanda di ammissione da parte del Socio Sovventore (Ente, Organismo, Persona giuridica) dovrà contenere:

- a) denominazione o ragione sociale, sede, attività;
- b) delibera di autorizzazione con indicazione della persona fisica designata a rappresentare l'Ente, Organismo o Persona giuridica;
- c) caratteristiche ed entità degli associati;
- d) ammontare del Capitale Sociale che si propone di sottoscrivere;
- e) copia dello Statuto e della delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda.

L'Organo Amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità e i termini per il versamento del capitale sociale.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro soci.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'Organo Amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'Assemblea con deliberazione ad assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

L'Organo Amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Il domicilio dei Soci, relativamente a tutti i rapporti con la Società, è quello risultante dal Libro dei Soci; il Socio è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati previsti dal presente articolo.

ART 9

(Obblighi dei Soci)

I Soci dovranno versare la tassa di ammissione se e nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione ed in nessun caso restituibile.

Essi sono, inoltre, obbligati:

- a) al versamento del Capitale Sociale sottoscritto con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 23;
- b) all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali;
- c) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro nella Cooperativa in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità e qualità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato secondo le esigenze in atto e secondo quanto previsto dal Regolamento Interno;
- d) al versamento del sovrapprezzo approvato dall'assemblea dei soci su proposta del consiglio di amministrazione.

Le prestazioni di cui al punto c) si applicano esclusivamente ai Soci Cooperatori.

ART. 10
(Diritti dei Soci)

Il socio che non partecipa all'amministrazione ha diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di propria fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Il socio non amministratore che intende procedere alla consultazione dei libri sociali o dei documenti relativi all'amministrazione deve farne richiesta scritta all'organo amministrativo, il quale determinerà la data di inizio della consultazione entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, comunicandola tempestivamente al richiedente.

La richiesta deve essere inoltrata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

La consultazione può svolgersi durante l'orario di lavoro della società, con modalità e durata tali da non arrecare pregiudizio all'ordinario svolgimento dell'attività.

Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o adempimenti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

ART. 11
(Divieti ai Soci)

E' fatto divieto ai Soci cooperatori, ancorché non titolari di rapporto ulteriore, di iscriversi contemporaneamente ad altre Cooperative e/o di associarsi a Società che perseguano identici scopi sociali, o che comunque esplicino attività nel medesimo settore economico-produttivo, salvo specifico assenso del Consiglio di Amministrazione in ordine a particolari motivi di convenienza attinenti allo sviluppo delle relazioni interaziendali tra Cooperative dello stesso settore.

E', altresì, vietato al Socio Cooperatore, ancorché non titolare di rapporto ulteriore, di prestare lavoro comunque retribuito a favore di terzi esercenti Imprese che operano nel medesimo settore economico-produttivo della Cooperativa, nonché svolgere attività concorrenti in proprio, salvo specifico assenso del Consiglio di Amministrazione.

Il Socio deve, inoltre, astenersi anche al di fuori dello svolgimento del rapporto sociale e di lavoro ulteriore, dal tenere comportamenti incompatibili con l'affidamento che la Cooperativa deve riporre nella sua attitudine professionale e personale a partecipare alla attività sociale ed al conseguimento degli scopi sociali.

TITOLO IV

RECESSO-ESCLUSIONE

ART. 12
(Perdita della qualità di socio)

La qualità di Socio si perde:

- a) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- b) per recesso, esclusione, fallimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

ART. 13
(Recesso del socio)

Oltre che nei casi stabiliti dalla legge, può recedere il Socio Cooperatore:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi di ordine familiare o personale, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) la cui prestazione lavorativa sia stata sospesa per temporanea indisponibilità di occasioni di lavoro;
- d) il cui rapporto di lavoro – subordinato, autonomo o di altra natura – sia cessato per qualsiasi motivo.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se rincorrono i motivi che, a norma di legge e del presente Statuto, legittimino il recesso.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, mentre per il rapporto di prestazione mutualistica il recesso ha effetto alla scadenza dell'eventuale periodo di preavviso previsto dal regolamento. Tuttavia, l'Organo Amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda oppure dalla scadenza dell'eventuale periodo di preavviso sia per il rapporto sociale che per il rapporto mutualistico.

Le azioni nominative emesse ai Soci sovventori e le azioni di partecipazione cooperativa potranno indicare un termine decorso il quale il titolare avrà diritto a recedere dalla società.

ART. 14
(Esclusione del socio)

Salva interesse della Cooperativa alla prosecuzione del rapporto societario, l'esclusione viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del Socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perso i requisiti richiesti per l'ammissione per tutte le categorie di soci;
- b) che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal presente Statuto, dai Regolamenti Sociali, dalle deliberazioni degli Organi Sociali;
- c) che nell'esecuzione del proprio lavoro oggetto del rapporto mutualistico si renda responsabile di inadempimenti che incidano sull'elemento fiduciario, nonché nei casi di riduzione individuali o collettiva di personale per esigenze tecniche, organizzative, produttive, aziendali, per superamento del periodo di conservazione del posto, per inabilità sopravvenuta, per mancato superamento del periodo di prova, per mancato raggiungimento degli obiettivi formativi o partecipativi da parte dei Soci Speciali;
- d) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
- e) che non partecipi per più di tre volte consecutive alle Assemblee regolarmente convocate in difetto di idonei motivi da comunicare entro i cinque giorni successivi;
- f) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle azioni

sottoscritte o delle azioni sociali sottoscritte, o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad alto titolo verso la Cooperativa;

g) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 10, senza la preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione;

h) che abbia una condotta morale e civile tale da renderlo indegno di appartenere alla Cooperativa;

i) che venga condannato con sentenza penale passata in giudicato per reati infamanti;

j) che venga dichiarato inabilitato o fallito durante il corso del rapporto associativo;

k) che sia in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia.

Il socio lavoratore può essere escluso quando il rapporto di lavoro cessi per qualsiasi causa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può attivare la procedura arbitrale di cui all'articolo 37 nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione del socio determina la cessazione del rapporto di prestazione mutualistica contestualmente, o alla scadenza del termine di preavviso eventualmente previsto dal Regolamento.

ART. 15

(Comunicazione di esclusione e di recesso)

Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai Soci destinatari mediante Raccomandata o mediante Raccomandata a mano.

Tale forma di comunicazione si applica anche per le richieste di recesso presentate da Soci e per l'eventuale diniego da parte della Cooperativa.

ART. 16

(Liquidazione)

I Soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del Capitale Sociale da essi effettivamente versato, o successivamente incrementato la cui liquidazione avrà luogo sulla base del Bilancio di esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al Socio, divenga operativo.

Il rimborso, fatto salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito certo, verrà effettuato nei termini previsti dall'art. 2535 del Codice Civile.

Ad ogni modo il rimborso verrà liquidato su richiesta scritta dell'interessato.

Il sovrapprezzo versato dal socio non è rimborsabile.

ART. 17

(Morte del Socio)

In caso di morte, spetta agli eredi il rimborso delle azioni effettivamente versate ed eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo.

Gli eredi del Socio Cooperatore defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione delle azioni, idonea documentazione ed atto notorio, comprovanti che essi sono gli aventi diritto alla riscossione e la nomina di un unico delegato alla riscossione medesima.

ART. 18

(Termini di decadenza e limitazioni al rimborso)

I Soci receduti, od esclusi e gli eredi del Socio cooperatore defunto dovranno richiedere in forma scritta il rimborso, entro e non oltre il termine per il pagamento fissato all'art. 2535 del Codice Civile.

Le azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso entro il termine suddetto e quelle comunque non rimborsate verranno destinate al fondo di riserva.

La Cooperativa può compensare il debito derivante dal rimborso delle azioni, dal pagamento della prestazione mutualistica o dal rimborso dei prestiti, con il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del Codice Civile.

TITOLO V

**DISCIPLINA DELLA PRESTAZIONE MUTUALISTICA
E REGOLAMENTO INTERNO**

ART. 19

(Disciplina della prestazione mutualistica)

In considerazione della peculiare posizione giuridica del Socio cooperatore titolare di un rapporto di lavoro ulteriore, la prestazione di lavoro del Socio stesso e la relativa retribuzione sono disciplinate dall'apposito Regolamento Interno.

Il Regolamento Interno, redatto dal Consiglio di Amministrazione, è approvato dalla Assemblea Ordinaria con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

ART. 20

(Efficacia del Regolamento Interno)

Il Regolamento Interno può stabilire quando, in relazione a indici oggettivi di carattere economico produttivo e finanziario, può configurarsi lo stato di crisi aziendale; può altresì prevedere le misure da adottare per farvi fronte in conformità con il piano di crisi approvato dall'Assemblea.

Analoga competenza è attribuita al Regolamento in tema di promozione di nuova imprenditorialità.

E' facoltà della Cooperativa istituire forme di previdenza ed assistenza autonome ed integrative di quelle previste dalle vigenti leggi in materia.

TITOLO VI

STRUMENTI FINANZIARI, RISTORNI E PATRIMONIO SOCIALE

ART. 21

(Strumenti finanziari)

Fermo restando le disposizioni di cui ai titoli III e IV del presente statuto, la Cooperativa può emettere, ai sensi dell'articolo 2526 del codice civile, strumenti finanziari partecipativi e non partecipativi secondo le norme di legge, da offrire ai

soci o a terzi.

ART. 22
(Ristorni)

L'Assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'Organo amministrativo, in materia di ristorno ai Soci Cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e del relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i Soci Cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'art. 2521 del Cod. Civ. da predisporre a cura degli amministratori sulla base dei seguenti criteri (da soli o combinati tra loro):

- a) le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;
- b) la qualifica/professionalità;
- c) i compensi erogati;
- d) il tempo di permanenza nella società;
- e) la tipologia del rapporto di lavoro.

L'Assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio mediante una o più delle seguenti forme:

- a) erogazione diretta;
- b) aumento proporzionale delle azioni detenute da ciascun socio;
- c) con l'emissione di azioni di sovvenzione.

ART. 23
(Patrimonio Sociale)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 - 1. dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da azioni, ciascuna del valore di 25,00 Euro;
 - 2. dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;
- b) dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle azioni sottoscritte.

Le riserve, salve quelle di cui alla precedente lettera c), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i Soci Cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Art. 24
(Vincoli sulle azioni e loro alienazione)

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute senza la preventiva autorizzazione dell'Organo Amministrativo.

Il Socio che intende trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo con lettera raccomandata. Salvo espressa autorizzazione dell'Organo Amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per tutte le azioni detenute dal socio.

Il provvedimento dell'Organo Amministrativo deve essere comunicato al Socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il Socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Cooperativa deve iscrivere nel libro dei Soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti e assuma i vincoli previsti nel titolo soci del presente statuto.

Il trasferimento della partecipazione non obbliga comunque la Cooperativa alla stipula del contratto di lavoro ulteriore con l'acquirente, né nella forma di cui era titolare il cedente, né in altra forma.

In caso di diniego dell'autorizzazione, l'Organo Amministrativo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al Socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali.

ART. 25

(Destinazione degli utili)

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del bilancio, da compilarsi in conformità ai principi di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centoottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 22 e, successivamente sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59 e successive disposizioni legislative in materia, nella misura prevista dalla legge;
- c) a eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti all'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e successive disposizioni legislative in materia;
- d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;
- e) ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di diritti di amministrazione;
- f) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera e) dell'art. 23.

TITOLO VII

ORGANI SOCIALI

ART. 26

(Organi)

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio Sindacale, se nominato per obbligo di legge o per facoltà dei soci;
- d) l'organo di controllo contabile, se nominato.

ART. 27
(Assemblea dei Soci)

I Soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un sesto del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso riservate alla competenza dei soci:

- 1. l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;
- 2. la nomina degli amministratori, la struttura dell'organo amministrativo ed i relativi compensi;
- 3. la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e la relativa remunerazione;
- 4. le modificazioni dello statuto;
- 5. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 6. la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- 7. l'approvazione dei regolamenti interni;
- 8. l'erogazione, compatibilmente alla situazione economica dell'impresa, dei trattamenti economici ulteriori di cui alle lett. a) e b) dell'art. 3 della legge n. 142/2001 e successive disposizioni legislative.

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare.

ART. 28
(Modalità di costituzione e di convocazione)

Le Assemblee sono Ordinarie e Straordinarie e si riuniscono presso la sede sociale o altro luogo nel territorio provinciale.

La loro convocazione deve effettuarsi con lettera raccomandata, anche a mano, contenente l'Ordine del Giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione che deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima – ovvero mediante affissione dell'avviso di convocazione su apposito Albo presso la Sede sociale almeno otto giorni prima dell'adunanza.

In mancanza di adempimento della suddetta formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i Soci con diritto di voto, tutti gli Amministratori e tutti i Sindacati effettivi.

Il Consiglio di Amministrazione potrà, a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria prevista dal primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i Soci l'avviso di convocazione delle Assemblee.

L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione salvo che, su richiesta di almeno cinque soci, l'Assemblea non elegga altri a presiederla.

Quando non sia presente il Presidente del Consiglio di amministrazione, il Presidente è eletto dall'Assemblea.

L'Assemblea, su proposta del Presidente, provvede alla nomina del segretario, il segretario può essere anche una persona non socia.

ART. 29

(Quorum costitutivi e deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Sia in prima che in seconda convocazione, l'Assemblea delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei presenti o rappresentati su tutti gli oggetti all'Ordine del Giorno, salvo che sullo scioglimento anticipato e sulla liquidazione della società, per cui, solo in prima convocazione, sarà necessaria la presenza diretta o per delega di almeno i 3/5 dei voti e le deliberazioni relative dovranno essere prese con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano la maggioranza dei voti attribuiti a tutti i soci.

ART. 30

(Modalità di votazione)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano; è data, peraltro, facoltà all'Assemblea di stabilire diverse modalità di votazione.

ART. 31

(Intervento e voto in assemblea)

Hanno diritto al voto nelle Assemblee i Soci che risultino iscritti nel Libro dei Soci da almeno novanta giorni.

Ogni Socio ha un solo voto, qualunque sia l'importo delle azioni possedute.

I Soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare da un altro Socio avente diritto di voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore o dipendente, come disposto dall'art. 2372 del Codice Civile.

Ciascun Socio non può rappresentare più di tre (3) soci.

ART. 32

(Consiglio di Amministrazione)

La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o più membri, su decisione dei soci in sede di nomina.

L'amministrazione della Cooperativa può essere affidata solo a soggetti soci e la maggioranza del Consiglio di Amministrazione deve essere scelta tra i Soci Cooperatori.

Spetta all'Assemblea determinare i compensi e i gettoni di presenza dovuti per la

loro attività collegiale.

Gli amministratori restano in carica tre esercizi e sono sempre rieleggibili.

La cessazione degli amministratori per scadenza del mandato ha effettuato dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che egli lo ritenga utile oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta mediante avvisi personali da consegnarsi, spedirsi o da recapitarsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, in modo che consiglieri e sindaci effettivi (se presenti) ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. Le votazioni sono sempre palesi. A parità di voti dopo un supplemento di discussione si procede ad una nuova votazione. Nel caso permanga la parità prevale la parte a cui afferisce il voto del Presidente.

L'Amministratore, che venga a trovarsi in conflitto di interessi, è tenuto ad assentarsi dal consiglio al momento della deliberazione.

Le copie e gli estratti dei verbali fanno piena prova se firmati dal Presidente e dal segretario.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, salvi i casi in cui delibera in forma collegiale, possono essere adottate anche mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società senza eccezione di sorta, ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale.

Spetta pertanto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, al Consiglio di Amministrazione:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) redigere i Bilanci preventivi e consultivi;
- c) compilare i Regolamenti Interni previsti dallo Statuto;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale e fra gli altri: vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari e immobiliari con le più ampie facoltà a riguardo, ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali; compiere ogni e qualsiasi operazione compreso leasing presso Istituti di Credito di Diritto pubblico e privato; aprire, utilizzare, estinguere conti correnti e compiere qualsiasi operazione di banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui, concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie; cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere;
- e) concorrere a gara d'appalto, licitazioni e trattative private per opere o servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti;
- f) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra

garanzia sotto qualsivoglia forma;

g) conferire procure, per singoli atti o categorie di atti, ferma al facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione, e nominare il Direttore Generale determinandone funzioni e retribuzione;

h) assumere e licenziare il Personale della Società, fissandone mansioni e retribuzione;

i) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e la esclusione dei Soci;

j) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione fatta eccezione soltanto per quelli che, in forza delle disposizioni dei legge o del presente Statuto, siano riservati all'Assemblea Generale;

k) deliberare l'istituzione di una sezione di attività per la raccolta dei prestiti prevista dall'ultimo comma dell'art. 4 del presente Statuto, nonché la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione e il potenziamento aziendale;

l) deliberare l'adesione o l'uscita da altri Organismi, Enti e società;

m) deliberare l'apertura di uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi;

n) stimolare la partecipazione dei Soci, anche al di fuori delle Assemblee di cui all'art. 27 e seguenti del presente Statuto, sulle questioni concernenti la direzione e la condizioni dell'Impresa, l'elaborazione di programmi di sviluppo e la realizzazione dei processi produttivi di rilevanza strategica;

o) relazionare, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c. Nella medesima relazione il Consiglio di Amministrazione deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, nonché specifici incarichi, al Presidente, a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, determinandone i poteri e precisando i contenuti, i limiti, le modalità di esercizio della delega ed i compensi. Non possono essere delegati i poteri non delegabili per legge, nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ritorno, il conferimento, la cessazione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altre società.

La rappresentanza sociale spetta al Presidente del Consiglio e al Vicepresidente in caso di sua assenza o impedimento.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di conferire ad uno o più amministratori e a procuratori ad negotia e speciali la rappresentanza della società da esercitarsi sia singolarmente che nei limiti dei poteri loro conferiti.

ART. 33

(Sostituzione degli amministratori)

In caso di mancanza di uno o più Amministratori, il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del Codice Civile.

ART. 34

(Il Presidente)

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri il Presidente, il quale ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi ed in giudizio.

ART. 35
(Collegio Sindacale)

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'art. 2543, comma 1 del Codice Civile o per volontà espressa in tal senso dall'assemblea, la Cooperativa procede alla nomina del Collegio Sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea.

L'assemblea nomina il Presidente del Collegio stesso.

I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Non possono essere nominati alla carica di Sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 del codice civile.

I Sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un Sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I Sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'Organo Amministrativo. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

Il Collegio Sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i Sindaci possono in qualsiasi procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i Sindaci – sotto la propria responsabilità ed a proprie spese – possono avvalersi dei propri dipendenti e ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399, c.c. L'Organo Amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei Sindaci l'accesso a informazioni riservate.

Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del Cod. Civ.

I Sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Delle riunioni del Collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del Collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verbale i motivi del proprio

dissenso.

I Sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato.

Il Collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

ART. 36

(Revisione legale dei conti)

La revisione legale dei conti, se non è attribuita al Collegio Sindacale, ai sensi dell'articolo precedente, è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, nominati con decisione dei soci.

L'assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico pari a tre esercizi.

TITOLO VIII

CONTROVERSIE

ART. 37

(Clausola compromissoria)

Tutte le eventuali controversie che avessero a sorgere fra i Soci, ovvero tra i Soci e la Cooperativa, nonché tra gli eredi di un socio defunto e gli altri Soci e/o la Cooperativa, anche se promosse da amministratori, liquidatori o sindaci o instaurata nei loro confronti, in dipendenza dell'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto di società e della gestione sociale, intendendosi ivi comprese, tra l'altro, tutte quelle di cui all'art. 1, comma 1, lettere a-b-c-, D.Lgs. 5/2003 ed intendendosi ivi escluse tutte quelle che per la legge non possono essere compromesse ad arbitri, saranno decise da un Arbitro scelto tra gli esperti di diritto e di settore, nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Mantova entro 15 giorni della richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale in cui ha sede la Società.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra i soci è notificata alla Società, fermo restando quanto dall'articolo 35, comma 1 del D.Lgs. N. 5/03.

La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'Arbitro.

L'Arbitro dovrà decidere entro 60 giorni della nomina in via irrituale secondo diritto.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e le determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione dell' Arbitro.

Per quanto non previsto si applicano le disposizioni del D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5.

TITOLO IX

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 38 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società, dovrà procedere alla nomina di uno o più Liquidatori preferibilmente tra i soci, stabilendone i poteri.

ART. 39 (Devoluzione del patrimonio finale)

In caso di liquidazione della società il patrimonio residuo, dedotto soltanto il rimborso del Capitale Sociale effettivamente versato dai soci, a cui aggiungere gli eventuali importi successivamente incrementati, deve essere devoluto ai fondi di cui al c. 1° art. 11 L. 31 gennaio 1992, n. 59.

TITOLO X

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ART. 40 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo Amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei Soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

Negli stessi Regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati Tecnici, se verranno costituiti.

ART. 41 (Requisiti mutualistici)

La Cooperativa non può modificare la propria natura di cooperativa sociale. Qualsiasi delibera in tal senso comporta la sua autonomia messa in liquidazione.

I principi in materia di remunerazione del capitale, di indivisibilità delle riserve tra i soci cooperatori delle riserve patrimoniali, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. In particolare ai sensi dell'art. 2514 del Codice Civile la Cooperativa:

- a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;
- d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai

fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ART. 42
(Rinvio)

Per tutto quanto non disciplinato ed espressivamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le vigenti norme di legge sulle cooperative sociali di cui alla legge 381/91 e successive disposizioni legislative in materia, le disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società per azioni in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

Firmato: Claudio Bollani
Fabio Vaini